

**COLLEGIO DI BOLOGNA- DEC. 7752/2018 –PRES. MARINARI – REL. BERTI ARNOALDI VELI**

**Finanziamento – mancata inclusione nel TEG dei costi assicurativi – usurarietà genetica - sussistenza – fattispecie (cod. civ., art. 1815).**

**Se la omessa inclusione della polizza collegata al contratto di finanziamento nei relativi costi determina il superamento del tasso soglia in materia di usura, la banca è tenuta alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente percepiti. (MDC)**

**FATTO**

Con ricorso presentato il 5 aprile 2017 la ricorrente riferisce:

- di avere sottoscritto il 24 aprile 2009 con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale per l'importo di 21.924,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 123,00 euro ciascuna;
- che tra le condizioni economiche del finanziamento figuravano: a) spese di istruttoria: 300,00 euro; b) spese incasso rate bancarie: 2,50 euro; c) TAN: 12,52%; d) TAEG: 13,83%; e) assicurazione protezione del credito: 1.624,00 euro;
- che il 2 febbraio 2017 presentava reclamo nei confronti dell'intermediario nel quale contestava: a) la mancata inclusione del costo del premio assicurativo nel calcolo del TAEG, e pertanto un TAEG effettivo (16,15%) superiore a quello indicato nel contratto (13,83%); b) il superamento, per il trimestre (1 aprile-30 giugno 2009) e la categoria di riferimento (crediti personali), dei limiti di usura (13,54%) del TEG effettivo (16,15%), ricalcolato includendo il costo del premio assicurativo;
- che il 28 febbraio 2017 riceveva riscontro dall'intermediario, il quale respingeva ogni addebito, sostenendo che la polizza assicurativa, in quanto facoltativa, non doveva essere inclusa nel calcolo del TAEG e che il limite di usura era stato rispettato.

Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiede all'Arbitro in via principale, previo accertamento del superamento della soglia d'usura del TEG, di riconoscere il suo diritto "alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente percepiti dall'istituto di credito"; in via subordinata, "che sia determinata l'errata indicazione del TAEG ... e la necessaria applicazione del tasso BOT pari al 1,315%", "la restituzione ... di quanto indebitamente percepito in virtù del tasso sostitutivo BOT"; con gli interessi e le spese.

**DIRITTO**

La parte ricorrente ha aderito, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestito personale, alla copertura assicurativa, a garanzia del prestito, denominata "Creditor Protection Insurance" (CPI). Sostenendone la natura obbligatoria, afferma che il relativo costo (pari a 1.624,00 euro) avrebbe dovuto essere computato nel calcolo del TEG e del TAEG, per cui il TAEG/TEG effettivo del finanziamento (16,15%) risulterebbe superiore a quello indicato in contratto (13,83%) nonché superiore al tasso soglia di usura (13,54%). In via principale, la ricorrente sostiene quindi il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (usura genetica) in virtù dell'inclusione nel TEG del costo assicurativo e pertanto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., chiede che venga accertato che nulla sia dovuto a titolo di interessi; in subordine, sostiene l'indicazione di un TAEG diverso da quello effettivo e pertanto, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 e 7 del T.U.B., chiede che venga dichiarato il suo diritto alla restituzione degli interessi ultralegali, ossia di quanto eccede il tasso sostitutivo nominale minimo dei buoni del tesoro.

Con riguardo alla domanda principale, va osservato che recentemente il Collegio di Coordinamento ABF, con le decisioni "gemelle" n. 249/2018 e 250/2018, si è espressamente pronunciato – con specifico riferimento al calcolo del TEG – in materia di

“criteri valutativi da adottare al fine di attribuire carattere di obbligatorietà ovvero di facoltatività alle polizze assicurative che i clienti degli intermediari stipulano collateralmente ai contratti di finanziamento”.

In tali decisioni, il Collegio di Coordinamento ha richiamato la sentenza n. 8806/2017 della Corte di Cassazione, in interpretazione di quanto previsto all’art. 644 co. 5 c.p., il quale stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

La sentenza della Suprema Corte chiarisce innanzitutto che il requisito del “collegamento” si applica indifferentemente sia all’ambito penalistico che a quello civilistico, e che le sue ricadute colpiscono anche “le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia” e, quindi, anche quanto previsto al comma 2 n. 5 del paragrafo C4 della sezione I delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” del 2001 (modificate nell’agosto 2009 e che trovano applicazione dal 1° gennaio 2010), applicabili *ratione temporis* al caso in esame, dedicato al trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, che prevedono una rilevanza alternativa fra contestualità (della sottoscrizione del contratto di finanziamento e di quello di assicurazione) e obbligatorietà (di sottoscrizione del secondo), con l’effetto che la contestualità potrebbe anche non essere rilevante, ai fini dell’inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG.

La Corte di Cassazione, invece, ha valorizzato il solo dato della contestualità, che “darà luogo a una presunzione *iuris tantum* di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento”.

Sulla base di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha richiamato in conclusione, facendolo anche proprio, il seguente principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione”.

Se ne deduce che (anche) il Collegio di Coordinamento ritiene sufficiente, ai fini della prova dell’obbligatorietà della polizza assicurativa per l’inclusione del relativo costo nel calcolo del TEG, la sola circostanza della contestualità della stipula del prestito e del contratto assicurativo, seppure la contestualità dia luogo ad una presunzione relativa e non assoluta di “collegamento”, che può essere vinta – secondo le parole della Cassazione – “dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza furto, polizza spese mediche, ecc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta all’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”.

Venendo alla fattispecie, dalla documentazione contrattuale agli atti paiono provate sia la “contestualità” che la “funzionalità” (protezione del credito) della polizza assicurativa abbinata al contratto di prestito.

La parte ricorrente ha infatti, a sostegno delle proprie ragioni, allegato tutta la documentazione contrattuale, dalla quale risulta possibile enucleare gli “indici sintomatici” di obbligatorietà della polizza assicurativa, come enucleati dalla decisione n. 10617/2017 del Collegio di Coordinamento (e dalle decisioni “gemelle” n. 10620/2017 e 10621/2017): 1) la polizza ha funzione di copertura del credito; 2) il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione sono stati stipulati contestualmente e hanno la stessa durata; 3)

l'indennizzo è parametrato al debito residuo, in caso di morte, disoccupazione, invalidità totale permanente da infortunio, inabilità temporanea totale da infortunio, ricovero ospedaliero o malattia.

L'intermediario, al contrario, non pare avere fornito la prova contraria richiesta dalle citate decisioni del Collegio di Coordinamento n. 249/2018 e 250/2018.

Al fine di verificare la sussistenza dell'usura genetica, è naturalmente necessario individuare in via preliminare il tasso soglia TEG applicabile alla fattispecie.

Il finanziamento è stato stipulato il 24 aprile 2009; la ricorrente ha prodotto il documento sulla rilevazione dei tassi soglia del periodo di riferimento (1 aprile-30 giugno 2009), ma vi è diversità di vedute con l'intermediario resistente nell'individuare la soglia da prendere in considerazione.

La ricorrente fa riferimento al tasso soglia rilevato per i "crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche", mentre l'intermediario fa riferimento al tasso soglia rilevato per i "crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari".

Il contratto di finanziamento è stato stipulato dalla ricorrente con un soggetto al tempo annoverato tra gli intermediari finanziari (solo in seguito incorporato dall'intermediario resistente); pertanto, il tasso soglia da considerare al fine di verificare l'usura genetica è quello indicato dall'intermediario nelle controdeduzioni relativamente ai "crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" di valore superiore ai 5.000 euro, e dunque il 15,87% (10,58% + 5,29%):

INIZIO TRIM FINE TRIM CATEGORIA  
OPERAZIONI CLASSE IMPORTO TEGM SOGLIA 2  
1.4.2009 30.6.2009  
ANTICIPI, SCONTI  
COMMERCIALI,  
CREDITI PERSONALI  
E ALTRI  
FINANZIAMENTI  
EFFETTUATI DAGLI  
INTERMEDIARI NON  
BANCARI (fino al 31  
dicembre 2009)  
oltre 5.000,00 euro 10,58 15,87

Alla luce di quanto sopra, ritenuta provata la natura obbligatoria della polizza assicurativa abbinata al contratto di prestito, deve ritenersi accoglibile la domanda principale proposta dalla ricorrente per usura genetica, con ripetizione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti.

Includendo il costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, si giunge infatti al superamento del tasso soglia: il TEG, inclusivo del costo della polizza, diviene pari al 16,05% (come ricalcolato dal Collegio), a fronte di un tasso soglia del 15,87%, con superamento di 0,18 p.p.

L'accoglimento della domanda principale preclude e assorbe l'esame della domanda subordinata per errato calcolo del TAEG.

Anche tenuto conto della complessità e novità delle questioni affrontate, evidenziate dalla loro sottoposizione al Collegio di Coordinamento, e rinviando al contenuto della decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012, il Collegio ritiene equo riconoscere alla parte ricorrente il diritto alla corresponsione, a carico dell'intermediario resistente, dell'importo di 300,00 euro a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.

**P. Q. M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda principale, dispone che**

**l'intermediario restituisca alla parte ricorrente quanto percepito a titolo di interessi, maggiorato degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli pagamenti. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 300,00 (trecento/00) per rimborso delle spese di assistenza professionale (...omissis...)**